



Comune di Pianiga

Provincia di Venezia

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Approvato con delibera di Consiglio Comunale n. 28 del 10.04.2001 (co.re.co. n. 002668 del 17/04/2001) esecutiva il 22/05/2001 e modificato con delibera di Consiglio Comunale n. 20 del 02/05/2006, esecutiva.

ENTRATO IN VIGORE IL 1 GIUGNO 2006

COMUNE DI PIANIGA (VE)

REGOLAMENTO DI POLIZIA RURALE

Sommario

**CAPO I
LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'**

- Art. 1 Limiti del regolamento
- Art. 2 Oggetto del servizio di polizia rurale
- Art. 3 Organi preposti al servizio di polizia rurale
- Art. 4 Ordinanze del Sindaco

**CAPO II
PASCOLO - CACCIA - PESCA - ACCESSO AI FONDI**

- Art. 5 Pascolo degli animali
- Art. 6 Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati
- Art. 7 Sanzioni per pascolo abusivo
- Art. 8 Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie
- Art. 9 Norme relative al rispetto dei beni privati e dei beni comunali
- Art. 10 Esercizio di caccia ,pesca e raccolta sciami

**CAPO III
CASE COLONICHE**

- Art. 11 Costruzione di case coloniche
- Art. 12 Igiene delle case coloniche
- Art. 13 Prevenzioni antincendio
- Art. 14 Depositi di esplosivi e infiammabili
- Art. 15 Incameramento delle acque piovane
- Art. 16 Latrine
- Art. 17 Stalle
- Art. 18 Concimaie
- Art. 19 Cani a guardia di edifici rurali e trattamento degli animali

**CAPO IV
FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI -
SPIGOLATURE**

- Art. 20 Divieto di impedire il libero deflusso delle acque
- Art. 21 Spurgo di fossi e canali
- Art. 22 Distanze per fossi, canali ed alberi
- Art. 23 Abbeveratoi per animali
- Art. 24 Recisioni di rami protesi e radici
- Art. 25 Aratura dei terreni
- Art. 26 Spigolature
- Art. 27 Canali ed altre opere consortili

CAPO V
MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI
ALL'AGRICOLTURA

- Art. 28 Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria
- Art. 29 Divieto della vendita di piante e sementi
- Art. 30 Cartelli per esche avvelenate

CAPO VI
MALATTIE DEL BESTIAME

- Art. 31 Obbligo di denuncia
- Art. 32 Isolamento per malattie contagiose
- Art. 33 Seppellimento di animali morti per malattie infettive
- Art. 34 Igiene degli animali nelle stalle

CAPO VII
RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

- Art. 35 Culture agrarie - Limitazioni
- Art. 36 Accensione di fuochi
- Art. 37 Dell'appropriazione indebita dei prodotti
- Art. 38 Tutela delle strade

CAPO VIII
SANZIONI

- Art. 39 Accertamento delle violazioni e sanzioni
- Art. 40 Rimessa in pristino ed esecuzione di uffici
- Art. 41 Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco
- Art. 42 Sequestro e custodia di cose

DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

- Art. 43 Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco
- Art. 44 Entrata in vigore del regolamento

CAPO I
LIMITI DEL REGOLAMENTO - GENERALITA'

Art. 1
Limiti del regolamento

- Il presente regolamento disciplina il servizio di polizia rurale per il territorio comunale facente parte della zona rurale.

Art. 2

Oggetto del servizio di polizia rurale

- Il servizio di polizia rurale ha lo scopo di assicurare, nel territorio del Comune, la regolare applicazione delle leggi, dei regolamenti e di ogni altra disposizione che interessano in genere la cultura agraria e la vita sociale nelle campagne.

Art. 3

Organi preposti al servizio di polizia rurale

- Il servizio di polizia rurale e' svolto, alle dirette dipendenze del Sindaco, dagli ufficiali e agenti della polizia municipale nonche' dagli ufficiali e agenti di P.G. a norma delle disposizioni vigenti.
- Nel procedere alle operazioni di Polizia Giudiziaria, gli agenti e funzionari devono attenersi alle prescrizioni del Codice di Procedura Penale per tutto ciò che riguarda le indagini e le comunicazioni agli organi competenti.

Art. 4

Ordinanze del Sindaco

- Le ordinanze emanate dal Sindaco in materia, ai sensi delle disposizioni vigenti, debbono contenere, oltre le indicazioni delle persone a cui sono indirizzate, il preciso oggetto per il quale sono emesse, il termine di tempo assegnato per l'adempimento, le disposizioni legislative o regolamentari in base alle quali e' fatta l'intimazione e le sanzioni a carico degli inadempienti.

CAPO II
PASCOLO - CACCIA - PESCA - ACCESSO AI FONDI

Art. 5
Pascolo degli animali

- Il bestiame al pascolo deve essere guidato e custodito da personale capace ed in numero sufficiente in modo da impedire che, con lo sbandamento, rechi danni ai fondi finitimi o molestia ai passanti.

Art. 6
Pascolo lungo le strade pubbliche e private ed in fondi privati

- Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su terreni demaniali comunali, lungo i cigli, le scarpate, gli argini ed i fossi laterali delle strade pubbliche o di uso pubblico, occorre il preventivo permesso del Comune ed il previo pagamento delle somme che saranno all'uopo richieste dal competente ufficio, secondo le tariffe deliberate dal Consiglio Comunale.
- Nessuno può condurre animali a pascolare nei fondi altrui ,in qualsiasi epoca dell'anno ,senza essere munito di permesso del conduttore del fondo. Il permesso ,se redatto in forma scritta ,dovrà essere esibito ad ogni richiesta agli agenti di polizia rurale o della forza di polizia ,tranne nel caso in cui il conduttore del fondo sia presente sul posto.
- Per il pascolo di bestiame di qualunque sorta su strade e fondi privati occorre avere il preventivo consenso del proprietario.
- Nelle ore notturne il pascolo è permesso nei soli fondi chiusi.
- Di giorno le mandrie e le greggi devono essere segnalate a distanza con suono di un campanello.

Art. 7
Sanzioni per pascolo abusivo

- Ferme restando le disposizioni di cui agli art. 843 comma 2. e 3. e 925 del Codice civile, il proprietario del bestiame sorpreso a pascolare su terreno pubblico o di uso pubblico o su terreno privato senza autorizzazione, verrà perseguito ai sensi di legge.
- Il bestiame sorpreso senza custodia a pascolare abusivamente sui fondi altrui ,e lungo le strade è soggetto a sequestro e ad essere trattenuto in custodia fino a che non sia stato rintracciato il proprietario.

Art. 8
Attraversamento di abitato con mandria di bestiame di qualsivoglia specie

- Ferme restando le norme del Codice della strada in materia di transito di greggi ed armenti e di conduzione di animali, nel percorrere le strade dell'abitato i conduttori di mandrie di bestiame di qualunque specie dovranno aver cura di impedire sbandamenti del bestiame, dai quali possano derivare molestie o timori sul pubblico o danni alle proprietà limitrofe o alle strade e comunque non occupare spazio superiore ad un terzo della carreggiata.
- Nelle vie e piazze degli abitati e' vietata la sosta del bestiame.
- Il conduttore degli animali ,od il loro proprietario rimangono responsabili di eventuali danni provocati dagli animali condotti ai sensi dell'art.2052 del Codice Civile.

Art. 9

Norme relative al rispetto dei beni privati e dei beni comunali.

- E' proibito entrare o passare abusivamente ,senza comprovata necessita' ,attraverso i fondi altrui anche se incolti e non muniti di recinti e ripari.
- Gli aventi diritto di passaggio sui fondi altrui per servitù legittimamente acquistata ,per aver ottenuto temporaneamente il permesso del proprietario, o per facoltà riconosciuta dalla Legge, devono usare la massima cura affinché non vengano danneggiati in special modo i raccolti pendenti nonché le piante ,le siepi ,e qualunque cosa inerente ai fondi stessi.
- Il proprietario può riconoscere per iscritto il permesso di passaggio sui propri fondi ,affinché chi fruisce dello stesso possa presentarlo ad ogni richiesta degli agenti di polizia rurale.
- Il diritto di passaggio per i fondi altrui non deve eccedere la forma precisata dalla servitù legittimamente acquistata od il permesso ottenuto dal proprietario :non si dovrà ,cioè ,deviare la strada consueta o espressamente determinata ,né sarà lecito passare con il bestiame o veicoli se il diritto di passaggio è concesso soltanto per i pedoni ; così pure se il diritto di passaggio è concesso non è esteso anche al bestiame, questo non potrà essere fatto passare se non custodito, né si potrà ,infine , ingombrare comunque il passaggio.
- Il passaggio sui terreni comunali è soggetto alle norme per il passaggio sui terreni privati, dettate negli articoli precedenti.

Art. 10

Esercizio di caccia - pesca - raccolta di sciami

- E' vietata la cattura di qualsiasi specie di selvaggina ,al di fuori del periodo di esercizio venatorio ,con le modalità ed i limiti imposti dalla vigente normativa in materia di caccia.
- E' pure vietato disturbare in qualsiasi modo la moltiplicazione degli animali selvatici.
- Per qualsiasi altro riferimento si dovrà far fede ed attenersi a quanto disposto dalla vigente normativa inerente la regolamentazione della caccia (Legge Quadro 157/92 recepita dalla L.R.50/93 nonché Regolamento di Esecuzione Regionale Annuale vigente).
- Con richiamo alle leggi vigenti sulla caccia e sulla pesca ,è vietata l'uccisione degli animali insettivori utili all'agricoltura ,come uccelli ,ricci ,talpe ,batraci ,ecc. Solo nel caso che gli stessi si rendessero molesti a qualche coltura(per es. talpe ,uccelli granivori, ecc.), sarà fatta domanda al sindaco per avere istruzioni onde allontanarli, ove occorra, senza ucciderli.
- Per tali incombenze il Sindaco può avvalersi della consulenza degli organismi Provinciali e Regionali competenti in materia di agricoltura e tutela ambientale.
- Non e' consentito cacciare o pescare senza le licenze prescritte.
- Per la caccia valgono, oltre le norme emanate con leggi e regolamenti regionali, le disposizioni stabilite dall'Amministrazione provinciale.
- Con richiamo alle disposizioni dell'art.924 del Codice Civile chi dovesse raccogliere sciami dei propri alveari sui fondi altrui, è tenuto al risarcimento di eventuali danni alle colture ed alle piante.
- E' vietato prosciugare, deviare i bacini e i corsi d'acqua a scopo di cattura pesci, strappare le erbe acquatiche, sconvolgere il fondo dei bacini e dei corsi d'acqua e intorpidire gli stessi nel tempo della deposizione e incubazione delle uova dei pesci.
- E' proibito legare animali o comunque lasciare che gli animali danneggino le piante sui fondi altrui.

CAPO III CASE COLONICHE

Art. 11 Costruzione di case coloniche

- Per la costruzione, l'ampliamento o il riattamento di case coloniche, stalle, fabbricati rurali, ecc., si applicano le norme in materia urbanistico-edilizia ed igienico-sanitaria.
- Le case coloniche e le loro attinenze, situate in prossimità delle strade, devono essere munite di gronda anche in senso verticale e l'acqua piovana incanalata possibilmente in corsi d'acqua corrente in modo da evitare danno alle strade.

Art. 12 Igiene delle case coloniche

- Le case coloniche devono essere tenute in costante stato di pulizia e devono essere munite di scale fisse.
- I fienili, i depositi di carburante, le stalle, le concimaie debbono essere costruiti in corpi separati e mantenuti secondo le prescrizioni del regolamento comunale di igiene.
- E' vietato di lasciare giacente la spazzatura in prossimità dell'abitazione, tranne nei casi previsti dalle norme che regolano la raccolta differenziata.

Art. 13 Prevenzioni antincendio

- Le abitazioni devono essere costruite in muratura, con esclusione di tetto di paglia o d'altro materiale soggetto agli incendi.
- I fienili debbono essere posti a non meno di m. **50** di distanza dalle case coloniche.

Art. 14 Depositi di esplosivi e infiammabili

- Dovendosi costruire o gestire depositi o magazzini per la conservazione di sostanze esplodenti ed infiammabili da usarsi per lavori agricoli, l'interessato dovrà sottostare alle disposizioni che disciplinano la speciale materia.

Art. 15 Incameramento delle acque piovane

- I cortili, le aie e gli orti annessi alle case rurali devono avere un adeguato pendio regolato in modo da provocare il completo e rapido allontanamento delle acque pluviali, dello stillicidio dei tetti e delle acque di uso domestico, proveniente dai pozzi, cisterne, ecc.

Art. 16 Latrine

- Ogni casa deve essere fornita di latrina la quale, a mezzo di canne impermeabili, deve sboccare in fosse biologiche o rete fognaria o in pozzi neri o, se si tratta di case isolate, nella concimaia. Tali caratteristiche non devono in nessun caso contrastare con il vigente Regolamento Edilizio
- Sono proibite le latrine, formate di ripari mobili o di recinti di fascine.

Art. 17
Stalle

- Le stalle con due o più bovini o equini adulti devono essere fornite di apposita concimaia, costruita e mantenuta secondo quanto previsto dagli art. 233 e seguenti del T.U. delle LL. SS. 27 luglio 1934, n. 1265, nonché dal regolamento comunale d'igiene.

Art. 18
Concimaie - trasporto e spargimento di letame e liquami

- La costruzione delle concimaie e le relative norme, modalità costruttive e distanze, è disciplinata dalle norme del P.R.G. e dal Regolamento di Igiene.
- Il letame deve essere stoccato in concimaie costruite a regola d'arte, con vasca impermeabile ,pozzetto di raccolta del colaticcio e muricciolo di contenimento di altezza non inferiore a cm. 30 dal piano di campagna ,alle condizioni di cui al precedente comma, lontane da corsi d'acqua di almeno 30 metri.
- Occorrendo raccogliere il letame fuori della concimaia, i mucchi relativi sul nudo terreno potranno essere autorizzati, previo parere del servizio d'igiene pubblica in aperta campagna a conveniente distanza dai corsi d'acqua ed in località' che non diano luogo, per la loro posizione, a possibilità' di infiltrazioni inquinanti l'acqua del sottosuolo.
- Per il trasporto del letame e per l'espurgo dei pozzi neri dovranno essere osservate le disposizioni del Regolamento locale di Igiene. Il letame potrà essere trasportato in qualunque ora del giorno ,purché sia contenuto nei carri in modo da escludere ogni dispersione.
- Nelle ore diurne i carichi di letame ,percorrendo l'abitato devono essere coperti con teloni o trasportati in carri completamente chiusi.
- L'espurgo di fosse contenenti i liquami derivanti da allevamenti dovrà essere effettuato mediante apposite botti stagne ,e condotto in modo da evitare spargimenti e diffusione di odori molesti. Il trasporto dei liquami sulle strade pubbliche deve essere effettuato con le medesime cautele.
- Lo spargimento di letame sul suolo agricolo dovrà essere condotto in modo tale da evitare la diffusione di odori molesti ,di mosche ed insetti vari; è fatto obbligo di procedere all'interramento del letame nel più breve tempo possibile.
- Lo spargimento di liquami zootecnici è soggetto alle prescrizioni ed alle modalità esecutive dell'Allegato D del Piano Regionale di Risanamento delle Acque ,(Prov. Consiglio Regionale n.962 del 01.09.1989),come modificato con D.G.R. 26.06.1992 n.3733.
- Nello spargimento di liquami zootecnici dovranno adottarsi le seguenti cautele:
 1. le operazioni di spargimento dovranno essere sospese dalle ore 11.00 alle ore 16.00 nei giorni in cui la temperatura massima superi i 25°C;
 2. i mezzi per lo spargimento dei liquami dovranno rispettare la distanza minima di m. 20 dalle abitazioni ,dagli agglomerati urbani, dalle pubbliche strade, e dai corsi d'acqua; la distanza è comunque subordinata alla potenza del getto;
 3. si dovrà provvedere alla contemporanea aratura o comunque interrimento nel terreno ,dei liquami in distribuzione;
 4. la fertirrigazione dovrà effettuarsi in assenza di vento; l'interramento dovrà concludersi trascorse 10 ore dall'inizio dello spargimento;

5. le operazioni di distribuzione dei liquami di origine suina o avicola, allo stato non solido che vengono distribuiti con irrigatori a pioggia, dovranno essere condotte a conveniente distanza dagli edifici; questa limitazione viene a decadere qualora detti liquami abbiano subito un idoneo processo di deodorizzazione;
 6. nelle zone di distribuzione dei liquami non dovranno in nessun caso crearsi ruscellamenti.
- La conduzione di operazioni colturali richiedenti l'uso di macchinari che diano luogo ad emissioni di rumori eccessivi debbono essere condotte in orari tali da arrecare il minimo disturbo ai residenti;
sono comunque vietate operazioni meccaniche condotte a distanza inferiore a m. **150** dalle abitazioni o luoghi abitati e al di fuori delle fasce orarie consentite, con i seguenti orari e periodi:
 - A) nel periodo dal 01.05 al 30.09 dalle ore 20.00 alle ore 07.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.30;
 - B) nel periodo dal 01.10 al 30.04 dalle ore 19.00 alle ore 08.00 e dalle ore 13.00 alle ore 15.00.

Art. 19

Cani a guardia di edifici rurali e trattamento degli animali

- Con richiamo all'art.727 del Codice Penale ,è vietata qualsiasi pratica crudele verso gli animali quali maltrattamenti, fatiche eccessive, sottoalimentazione, costrizione in luoghi angusti, poco illuminati ed aerati. Gli animali devono essere mantenuti in condizioni igieniche tali da mantenere il benessere degli stessi in ragione delle specificità; stalle e conigliere devono essere regolarmente pulite con frequenza giornaliera, pollai ed altri allevamenti dotati di lettiera assorbente devono essere puliti con frequenza settimanale.-
- Scuderie ed allevamenti equini in genere devono essere dotati di trappole contro mosche e tafani; dovrà essere adottata ogni cautela atta ad impedire la diffusione di tali insetti nelle vicinanze degli allevamenti: Il Sindaco ha facoltà di imporre agli inadempienti i rimedi che ritenga necessari ,come pure la facoltà di allontanare gli animali in caso di inosservanza del provvedimento sindacale. Le spese per la custodia degli animali ,in questo caso ,sono poste a carico del proprietario.
- I cani domestici, qualora tenuti alla catena, devono essere assicurati a legatura di sufficiente lunghezza, rispetto alla taglia dell'animale tale da consentirne il movimento. E' vietato comunque l'uso di catene o legami di lunghezza inferiore ai tre metri. Eventuali recinti dovranno avere dimensione e misura proporzionale alla taglia degli animali.
- Gli animali che si trasportano su veicoli dovranno essere tenuti in piedi, ed è perciò vietato di collocarli con i piedi legati, con la testa penzoloni o comunque in posizione inadeguata.
- Sono vietati i metodi inumani e tormentosi di macellazione; la macellazione domestica dei suini, soggetta alle vigenti norme di polizia veterinaria, è eseguibile nei soli periodi e con procedure e modalità emanate di volta in volta con apposite ordinanze del Sindaco.
- La rimozione delle carcasse degli animali morti spetta all'amministrazione Comunale qualora la carcassa giacesse su suolo pubblico ed ai singoli proprietari del fondo qualora l'animale si trovasse all'interno del fondo stesso.
Per la rimozione della carcassa dal suolo pubblico è sufficiente comunicare la presenza dell'animale morto all'Ufficio Ecologia.
La sepoltura dell'animale, deve rispettare le norme tecniche di Igiene Pubblica.

CAPO IV
FOSSI E CANALI PRIVATI - DISTANZE ALBERI - RAMI PROTESI E RADICI -
SPIGOLATURE

Art. 20

Divieto di impedire il libero deflusso delle acque

- Nessuna opera può essere fatta in deroga al vigente Regolamento Edilizio. Si rimanda a tale Regolamento Edilizio. Si rimanda a tale Regolamento, inoltre, per quanto non espressamente previsto da quest' articolo.
- I proprietari dei terreni su cui defluiscono per via naturale acque di fondi superiori non possono impedire, il libero deflusso delle acque con opere di qualsiasi natura ed origine.
- E' vietato salvo specifico consenso del proprietario del fondo confinante, immettere acque o consentire sgrondo di acque nel fondo altrui. Il contravventore è soggetto all'adozione di tutte le misure atte ad impedire tali emissioni, che dovranno essere messe in opera a sue spese, nelle forme ed entro i termini imposti con apposito provvedimento del Sindaco.
- La chiusura o l'interramento dei fossi poderali sono vietate, salvo che tali opere rientrino in un piano complessivo di miglioramento fondiario e che siano autorizzate dal Comune previo parere favorevole del consorzio di bonifica competente. Gli eventuali abusi saranno puniti con la sanzione amministrativa prevista in normativa per la realizzazione abusiva di opere soggette ad autorizzazione, fatta salva emissione di ordinanza di ripristino della pervietà del corso d'acqua. Nel caso di inadempienza da parte della ditta obbligata ad eseguire le opere di ripristino nei termini imposti, è facoltà dell'amministrazione comunale, sentito il parere del consorzio di bonifica competente, provvedere in via sostitutiva, addebitando le spese alla ditta anche avvalendosi del consorzio di bonifica che potrà provvedere ai sensi degli art. 22 - 23 della L. R. N°3 del 03.01.1976, con diritto di ripartire tra i fondi interessati le spese incontrate e di rimborsarsi le medesime a mezzo di ruoli esattoriali.
- Sono pure vietate le piantagioni, che abbiano ad inoltrarsi dentro i fossi ed i canali in modo tale da restringere la sezione normale del deflusso delle acque, e l'esecuzione di qualunque altra opera tale da recare danno ai terreni vicini o alle strade.
- Nella zona agricola così come individuate dalla strumento urbanistico generale vigente il tombinamento dei fossi poderali è autorizzabile esclusivamente per consentire l'accesso alle proprietà private e solo per il tratto strettamente necessario comunque non superiore ai metri 5, previo l'indispensabile nullaosta idraulico del consorzio di bonifica competente territorialmente.
- Il progetto delle opere dovrà prevedere le seguenti caratteristiche: tubazioni di idonea sezione in cemento armato rotocompresso a bicchiere e a base piana; posa su allettamento in sabbia con adeguata; riempimento con materiale di scavo; creazione di spallette di contenimento; messa in opera dei dovuti accorgimenti per prevenire l'imbrattamento della sede stradale per dilavamento. L'eventuale costruzione di paraghiaia dovrà essere eseguita con cordolo di altezza massima di cm.12 ,rastremato verso la strada fino a raggiungere la quota del ciglio stradale.
- Dovranno essere adottate tutte le misure a tutela della pubblica incolumità e della sicurezza della viabilità pedonale e carraia sia della fase di esecuzione dei lavori ,che in futuro. L'amministrazione Comunale si ritiene sollevata da qualsiasi responsabilità relativa ad eventuali danni a terzi connessi alla realizzazione e mantenimento del manufatto in oggetto.
- La sommità dell'acceso a lavoro ultimato ,dovrà risultare inclinata verso campagna con pendenza del 2% onde evitare ristagni d'acqua sulla strada nel caso in cui il terreno privato fosse più alto della banchina stradale ,si dovrà provvedere alla costruzione ,in prossimità della

banchina stradale stessa ,un idoneo sistema di smaltimento delle acque provenienti dalla proprietà privata e predisposto in modo che le acque non abbiano mai da invadere ,per alcuna ragione ,la banchina e la sede stradale.

Art. 21 **Spurgo di fossi e canali**

- Ai proprietari di terreni, soggetti a servitù di scolo di fossi o canali privati, e' fatto obbligo di provvedere a che tali fossi o canali vengano tenuti costantemente sgombri in maniera che, anche in caso di piogge continuate e quindi di piene, il deflusso delle acque si verifichi senza pregiudizio e danno delle proprietà contermini e delle eventuali vie contigue.
- I fossi delle strade comunali e rurali devono, a cura e spese dei frontisti, dei consorziati e dei proprietari limitrofi, essere spurgati una volta all'anno e, occorrendo, più volte.
- E' fatto obbligo ,in particolare :
 1. di provvedere allo sfalcio ,almeno due volte l'anno nei mesi di aprile e settembre, di tutti i fossi comuni, nonché all'allontanamento del materiale di sfalcio;
 2. di rimuovere immediatamente tutti gli ostacoli che venissero a formarsi ,per qualsiasi causa ,nell'alveo dei fossi impedendo o ritardando il deflusso delle acque;
 3. di condurre qualsiasi operazione culturale ,in modo da evitare il restringimento dell'alveo del fossato ,in caso di aratura ,dovrà essere lasciato ,tra il fianco del solco e di aratura ed il ciglio della scarpata del fosso ,uno spazio non arato di almeno cm. 50 di larghezza.
- La scarpata di corsi d'acqua, fossi e scoline dovrà mantenere il rapporto scarpa/ciglio non inferiore a 1:2 in modo da evitare frane ed erosioni.
- In caso di trascuratezza o di inadempienza degli obbligati, nel termine prescrittogli dal Comune, l'Amministrazione farà eseguire i lavori necessari a spese dell'inadempiente, ferma restando la sanzione per la violazione accertata.
- E' vietato inquinare l'acqua sia delle sorgenti sia dei corsi, pubblici o privati, con qualsiasi materia nociva per gli organismi animali, fatti salvi gli interventi igienico - sanitari di disinfezione sotto controllo dell'autorità sanitaria.
- Senza specifica autorizzazione allo scarico è vietato convogliare nei corsi d'acqua qualsiasi refluo.

Art. 22 **Distanze per fossi, canali ed alberi**

- Per lo scavo di fossi o canali presso il confine si deve osservare una distanza dal confine stesso uguale alla profondità del fosso o del canale.
- Per lo scavo di fossi o canali presso i cigli stradali la distanza di cui sopra va misurata dal punto d'inizio della scarpata ovvero dalla base dell'opera di sostegno.
- Per la distanza degli alberi di alto fusto e' necessario arretrarsi di almeno tre metri dalla linea di confine; per gli alberi di non alto fusto l'arretramento dovrà essere di almeno un metro e mezzo; per le viti, gli arbusti, siepi vive, ecc. dovrà rispettarsi un arretramento di almeno mezzo metro.

- E' vietato salvo specifica autorizzazione ,fare impianti di qualsiasi genere sui fondi e sugli spazi di proprietà del Comune ; il nuovo impianto od il rinnovo di impianti di siepi lungo i fondi privati ai confini con quelli comunali è soggetto a comunicazione al Sindaco ,inoltre per le siepi e gli alberi lungo le strade pubbliche e vicinali dovrà essere rispettato un arretramento come previsto dal Codice della Strada.

Art. 23

Abbeveratoi per animali

- Gli abbeveratoi debbono essere tenuti costantemente puliti. E' vietato di lavare in essi il bucato e di immettervi oggetti di qualsiasi specie. Attorno agli abbeveratoi e' vietato il lavaggio degli animali , nonché la pulizia ed il lavaggio dei veicoli.
- Le vasche per abbeverare gli animali devono essere separate dalle fontane pubbliche e da quelle per usi domestici.

Art. 24

Recisioni di rami protesi e radici

- I proprietari di fondi sono obbligati a tenere regolate le siepi vive in modo da non restringere e danneggiare le strade, ed a tagliare i rami delle piante che si protendono oltre il ciglio stradale, impedendo la libera visuale.
- Per le piantagioni da farsi dai privati sui terreni che fiancheggiano le strade comunali dovranno essere osservate le distanze stabilite dal Codice Civile (art.892 e seguenti).
- Le piantagioni attualmente esistenti a distanze minori ,potranno essere tollerate compatibilmente con le esigenze di visibilità e sicurezza stradale.
- In ogni caso i rami delle piante non potranno sporgere oltre la linea di confine della proprietà privata.

Art. 25

Aratura dei terreni

- I frontisti delle strade pubbliche, vicinali ed altre di uso pubblico, non possono arare i loro fondi sul lembo delle strade, ma devono formare lungo di esse la regolare capezzagna o cavezzaglia per volgere l'aratro, le bestie o qualsiasi altro mezzo agricolo senza danno alle strade, alle siepi ed ai fossi.

Art. 26

Spigolature

- Senza il consenso del proprietario e' vietato di spigolare, rastrellare e raspollare sui fondi di altri anche se spogliati interamente del raccolto.
- Salvo che il proprietario del fondo sia presente, il consenso di cui al precedente comma deve risultare da atto scritto da esibirsi ad ogni richiesta degli organi di controllo.

Art. 27

Canali ed altre opere consortili

- Per la manutenzione dei canali e delle altre opere consortili destinati alla irrigazione ed allo scolo delle acque, si applicano, se esistenti, le norme in materia del regolamento del consorzio stesso. In mancanza, si applicano quelle di cui al presente capo.

CAPO V
MALATTIA DELLE PIANTE E LOTTA CONTRO GLI INSETTI NOCIVI
ALL'AGRICOLTURA

Art. 28

Difesa contro le malattie delle piante - Denuncia obbligatoria

- Allo scopo di difesa contro le malattie delle piante viene stabilito quanto segue:
 - a)** nella evenienza di comparsa di crittogame parassite delle piante, insetti, o altri animali nocivi all'agricoltura, l'Autorità comunale, d'intesa con i competenti uffici provinciali per l'agricoltura e con l'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio, impartisce, di volta in volta, disposizioni che dovranno essere scrupolosamente rispettate dai proprietari dei fondi ,da chiunque altro ne sia interessato, per sostenere la lotta contro tali parassiti in conformità della legge 18 giugno 1931, n. 987, contenente norme per la difesa delle piante coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche, e successive modificazioni;
 - b)** salve le disposizioni dettate dalla predetta legge 18 giugno 1931, n. 987, e quelle contenute nel regolamento per l'applicazione della legge stessa, approvato con R.D. 12 ottobre 1933, n. 1700, e modificate con R.D. 2 dicembre 1937, n. 2504, e' fatto obbligo ai proprietari, ai conduttori a qualunque titolo, ad altri comunque interessati all'azienda, di denunciare all'Autorità Comunale, al competente ufficio provinciale per l'agricoltura o all'Osservatorio fitopatologico, la comparsa di insetti, animali nocivi, crittogame o, comunque, di malattie o deperimenti che appaiono diffusibili o pericolosi, nonché di applicare contro di essi i rimedi e i mezzi di lotta che venissero all'uopo indicati;
 - c)** verificandosi casi di malattia diffusibile o pericolosa, i proprietari ed altri comunque interessati all'azienda non potranno trasportare altrove le piante o parti di piante esposte all'infestazione, senza un certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio fitopatologico competente per il territorio.
 - d)** al fine di evitare la propagazione della nottua e della piralide del granturco, i tutoli e gli stocchi del granturco, della saggina e del sorgo, ove non siano già stati raccolti o utilizzati, dovranno essere bruciati, interrati o comunque distrutti entro il **15 aprile** di ogni anno.
L'atto del bruciare deve essere effettuato in conformità a quanto previsto dall'art. 23 del regolamento di Polizia Urbana.

- Le misure di igiene e prevenzione saranno adottate mediante ordinanza del Sindaco ,i proprietari di fondi che si rendessero inottemperanti saranno pertanto passibili di denuncia ai sensi dell'art.650 del C.P.

Art. 29

Divieto della vendita di piante e sementi

- E' vietato il commercio ambulante delle piante, parti di piante o di sementi destinate alla coltivazione.

- E' vietato trasportare piante o parti di piante esposte all'infestazione di malattie diffusibili senza certificato di immunità rilasciato dall'Osservatorio di fitopatologia competente.

Art. 30

Cartelli per esche avvelenate

- E' fatto obbligo a chi sparge esche avvelenate a scopo di protezione agricola, qualora le sostanze venefiche possano recare danno all'uomo o agli animali domestici, di darne preventivo avviso all'Autorità comunale e di sistemare e mantenere, lungo i confini del fondo e per tutto il presumibile periodo di efficacia di tali sostanze, tabelle recanti ben visibile la scritta "terreno avvelenato" o simile.

CAPO VI MALATTIE DEL BESTIAME

Art. 31 Obbligo di denuncia

- I proprietari o detentori degli animali, a qualunque titolo, sono obbligati a denunciare all'Autorità comunale, qualsiasi caso di malattia infettiva o diffusiva degli animali o sospetta di esserlo, compresa fra quelle indicate nell'art. 1 del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320 e nella circolare n. 55 in data 5 giugno 1954 dell'Alto Commissario per l'igiene e la sanità.
- Il Sindaco, in caso di manifestazioni epizootiche endemiche o quando abbia motivo di ritenere che possano sussistere rischi infettivi ,può ordinare che le mandrie e le greggi ,all'arrivo nel territorio comunale e durante la loro permanenza ,siano sottoposte a visita veterinaria.

Art. 32 Isolamento per malattie contagiose

- Nel caso di malattia infettiva o diffusiva, anche prima dell'intervento dell'Autorità sanitaria a cui fu fatta la denuncia, il proprietario o conduttore degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovrà provvedere al loro isolamento, evitando specialmente la comunanza a mezzo degli abbeveratoi e dei corsi d'acqua.
- I proprietari ed i conduttori degli animali infetti, o sospetti di esserlo, dovranno uniformarsi a tutte le disposizioni che verranno impartite dalla competente autorità.

Art. 33 Seppellimento di animali morti per malattie infettive

- L'interramento degli animali morti per malattie infettive o diffuse, o sospetti di esserlo, deve essere eseguito in conformità alle prescrizioni del regolamento di polizia veterinaria 8 febbraio 1954, n. 320.

Art. 34 Igiene degli animali nelle stalle

- Il bestiame deve essere tenuto in stalle sufficientemente aerate, intonacate ed in buono stato di manutenzione.
- Il bestiame deve essere tenuto pulito, non inzaccherato di sterco od altre materie.
- E' vietato tenere nelle stalle animali da cortile.

CAPO VII
RISPETTO DELLA SICUREZZA E DELLA TRANQUILLITA' ALTRUI

Art. 35
Culture agrarie - Limitazioni

- Ciascun proprietario di terreni può usare dei suoi beni per quelle culture e quegli allevamenti di bestiame che riterrà più utili, purché la sua attività non costituisca pericolo od incomodo per i vicini e siano osservate le particolari norme di legge dettate per speciali culture.
- Quando si renda necessario per tutelare la quiete e la sicurezza pubblica, il Sindaco adotta i provvedimenti necessari per imporre modalità e limiti negli allevamenti del bestiame e nelle culture.
- E' proibito innaffiare per aspersione gli ortaggi con acque inquinate e liquami derivanti da impianti di raccolta e smaltimento reflui fognari.
- La conduzione di operazioni colturali comportanti emissioni di polveri, gas, aerosol, devono essere effettuate a distanza non inferiore a **m.10** da abitazioni ed allevamenti di animali; è fatto divieto di condurre tali operazioni in condizioni di vento e devono essere adottate tutte le misure atte ad impedire fenomeni di deriva sui fondi vicini.

Art. 36
Accensione di fuochi

Con richiamo all'art. 703 del C.P. e all' art.59 del T.U.L.P.S. la combustione all'aperto di arbusti, siepi, tronchi, rami, radici, fogliame, sterpaglie, stoppie, erba, (compresa quella degli argini di fossi e scarpate), paglia ed altri residui legnosi, ramaglie e scarti vegetali prodotti da lavorazioni agricole nonché qualsiasi altro materiale organico prodotto o derivato dall'attività agricola (sia umido che secco) è vietata sull'intero territorio comunale. Il divieto si applica sia all'interno dei centri abitati che all'esterno, comprese le aree agricole.

Art. 37
Dell'appropriazione indebita dei prodotti

- Con richiamo all art. 626 del C.P., è vietato ,senza il consenso del conduttore raccogliere sui fondi altrui, anche se spogliati interamente del raccolto. Se il permesso è stato rilasciato per iscritto, sarà da presentare ad ogni richiesta degli agenti di P.S. salvo il caso in cui il conduttore del fondo sia consenziente e presente sul posto.
- I frutti delle piante ,se caduti sulle strade soggette al pubblico transito, appartengono al proprietario delle piante stesse
- Con richiamo alle disposizioni dell'art.924 del C.C.gli sciami scappati agli apicoltori potranno essere raccolti dal proprietario del fondo sul quale sono andati a poggiarsi soltanto quando il proprietario degli sciami non li abbia inseguiti entro due giorni ,od abbia cessato durante i due giorni di inseguirli.
- Gli agenti preposti sorveglieranno la regolare distribuzione delle acque di irrigazione e denunceranno chi abusivamente devierà solo in parte o tutta l'acqua dei fondi altrui e faranno rigorosamente rispettare gli orari e i turni istituiti dai consorzi di irrigazione.

Art. 38

Tutela delle strade

- Chiunque facendo transitare per proprio conto materie che lasciano facilmente tracce e detriti come letame ,liquami ,terra ,rottami di fabbrica, neve, ghiaia ,sabbia ecc. ,ingombri o imbratti strade o luoghi pubblici ,dovrà prontamente provvedere, a proprie spese ,al necessario sgombro e pulizia.
- Necessitando lo sgombro della neve dalle strade ,comunali e private ,qualora la materia non sia disciplinata da speciale regolamento ,il Sindaco potrà con ordinanza fissare i termini e le modalità per lo sgombro a carico dei proprietari frontisti.
- Le strade vicinali ,a cura degli utenti ,devono essere mantenute in buono stato e con la dovuta pendenza verso i lati ,ed i frontisti sono obbligati ad aprire almeno sopra uno dei lati di esse ,una cunetta o fosso per il sollecito deflusso delle acque meteoriche provvedendo a mantenere il fosso stesso o cunetta costantemente espurgato.
- E' vietato restringere in qualsiasi modo le strade vicinali.
- E' vietato condurre a strascico sulle strade legnami ,danneggiarle con strumenti agrari ,imbrattare il fondo stradale con macchine agricole ed attrezzi non preventivamente puliti da residui di lavorazione.
- E' fatto obbligo al conduttore di macchine agricole all'immediata pulizia del fondo stradale all'uscita dai fondi privati dopo le operazioni culturali. Eventuali danni ,riscontrati e verbalizzati dagli agenti di Polizia Rurale ,verranno riparati con opere da eseguirsi a carico dei contravventori.
- Chiunque abbia acquisito il diritto di attraversare le strade con condotti d'acqua, è obbligato a mantenere i condotti e i ponti in modo che non possa derivare danno al fondo stradale e pregiudizio alla circolazione. Il diritto deve risultare da uno speciale atto di concessione o da un altro documento valido a provarlo.
- I fondi confinanti con una strada pubblica a fondo artificiale ,non possono essere arati sul lembo della strada ,ma è fatto obbligo formare e mantenere lungo di essa la regolare capezzagna ,non inferiore a **m.1.5** di larghezza, per rivolgere gli attrezzi e le macchine senza danno al fondo stradale, delle ripe e dei fossi.
- Fermo restando l'obbligo della manutenzione e dell'espurgo delle strade ripe e fossi a norma delle vigenti disposizioni e consuetudini locali ,è fatto espresso divieto di ingombrare o gettare materiali residui nelle cunette e fossi laterali delle strade comunali ,consorziali e vicinali.
- A norma dell'art.632del C.P è proibito a chiunque di deviare acqua piovana o sorgiva dal suo corso naturale ,e/o riversarla sulle strade.

CAPO VIII SANZIONI

Art. 39

Accertamento delle violazioni e sanzioni

- Le trasgressioni alle norme del presente regolamento sono accertate dagli agenti ed ufficiali di polizia municipale nonché dagli ufficiali ed agenti di Polizia giudiziaria.
- Le violazioni al presente regolamento, salvo che il fatto non costituisca reato o non sia punito da disposizioni speciali, sono punite ai sensi degli artt. 106 a 110, del R.D. 03 marzo 1934 ,n.383 e della Legge 24.11.1981 n.689, con la sanzione amministrativa da Lire 100.000 a 1.000.000 (da €51.64 a €516.45).

Art. 40

Rimessa in pristino ed esecuzione di ufficio

- Oltre al pagamento della sanzione prevista, il Sindaco può ordinare la rimessa in pristino e disporre l'esecuzione d'ufficio, quando ricorrono gli estremi di cui all'art. 38 della legge 8 giugno 1990, n. 142., l'esecuzione d'ufficio e' a spese degli interessati.

Art. 41

Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco

- Chiunque non ottemperi alla esecuzione delle ordinanze emanate dal Sindaco, salvi i casi previsti dall'art. 650 del codice penale o da altre leggi o regolamenti generali e speciali, e' punito con la sanzione pecuniaria amministrativa da L. 100.000 a L. 1.000.000, (da €51.64 a € 516.45).

Art. 42

Sequestro e custodia di cose

- I funzionari e gli agenti, all'atto di accertare l'infrazione, possono procedere al sequestro cautelare delle cose che servirono o furono destinate a commettere l'infrazione e debbono procedere la sequestro cautelare delle cose che ne sono il prodotto, sempreché le cose stesse appartengano a persona obbligata per l'infrazione.
- Nell'effettuare il sequestro, si dovranno osservare i modi ed i limiti previsti dal codice di procedura penale per il sequestro di polizia giudiziaria.
- In materia dovranno comunque osservarsi le norme della legge 24 novembre 1981, n. 689 e del DPR 22 luglio 1982, n. 571.
- Le cose sequestrate saranno conservate nel deposito comunale o presso altro depositario.
- Il relativo verbale va trasmesso sollecitamente all'autorità competente.

Art. 43

Omessa ottemperanza di provvedimenti del Sindaco

- Indipendentemente dalle sanzioni previste dalla legge e dal presente regolamento, al trasgressore, in possesso di una concessione o autorizzazione del Comune, sarà inflitta la sospensione della concessione o della autorizzazione nei casi seguenti:
 - a) per recidiva nella inosservanza delle disposizioni del presente regolamento attinenti alla disciplina dell'attività specifica del concessionario;
 - b) per la mancata esecuzione delle opere di rimozioni, riparazioni o ripristino, conseguenti al fatto infrazionale ;
 - c) per morosità del pagamento dei tributi e diritti comunali dovuti dal titolare in dipendenza della concessione.
- La sospensione può avere una durata massima di gg. 30. Essa si protrarrà fino a quando non si sia adempiuto dal trasgressore agli obblighi per la cui inosservanza la sospensione stessa fu inflitta.

CAPO IX
DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 44
Entrata in vigore del regolamento

- Il presente regolamento debitamente approvato ,sarà posto in esecuzione e fatto obbligatorio per tutto il Comune dal primo del mese successivo alla data di esecutività della delibera di approvazione.
- Dalla stessa data ogni disposizione precedente in merito alla polizia rurale deve intendersi espressamente abrogata.
- Un esemplare del presente regolamento sarà depositato, a disposizione del pubblico presso l'ufficio Segreteria del Comune.